

IL RUOLO DELLA TARES NELLA NUOVA IMPOSIZIONE IMMOBILIARE

di Livia Salvini
15 febbraio 2013

Dopo piÃ¹ di un anno dalla sua creazione, ed a ridosso della sua problematica entrata in vigore, la TARES ha cominciato a suscitare l'attenzione di una platea piÃ¹ vasta di quella degli addetti ai lavori. Di particolare interesse Ã¨ l'addizionale TARES applicabile dai Comuni a fronte dei servizi indivisibili offerti agli abitanti, che sembra costituire il necessario pendant di un'IMU che sta assumendo un carattere accentuatamente patrimoniale e sta dunque perdendo il collegamento con il beneficio ritraibile da tali servizi.

Dopo piÃ¹ di un anno dalla sua creazione, ed a ridosso della sua problematica entrata in vigore, la TARES ha cominciato a suscitare l'attenzione di una platea piÃ¹ vasta di quella degli addetti ai lavori. Ed in effetti, non Ã¨ solo una riedizione delle tariffe-tributi sui rifiuti come la TARSU e le TIA, ma contiene una particolare componente, configurata come un'addizionale, ed applicabile dai Comuni a fronte dei servizi indivisibili da essi prestati agli occupanti degli immobili. Proprio questa addizionale merita qualche considerazione, perchÃ© sembra costituire, al di lÃ della sua - per ora - scarsa incidenza economica, un importante tassello del sistema impositivo immobiliare.

Alcuni interventi su questo sito (LONGOBARDI-PORCELLI, La difficile coabitazione di due imposte patrimoniali: perchÃ© non guardare al modello britannico?; SALVINI, L'imposizione patrimoniale e la "progressione" dell'ICI nella manovra MONTI) hanno messo in luce il progressivo rafforzamento della natura patrimoniale dell'IMU uscita dalla "cura Monti" rispetto all'ICI e alla prima versione della stessa IMU varata dal precedente Governo, nel quadro di un complessivo incremento della tassazione patrimoniale, compresa quella sulle componenti finanziarie. Importanti indici della "patrimonializzazione" dell'IMU sono costituiti dalla devoluzione, sia pure temporanea, allo Stato di una quota del gettito degli immobili diversi dalle prime case e dall'introduzione di un'imposta patrimoniale sugli immobili all'estero (IVIE), complementare all'IMU.

L'ICI, da parte sua, pur essendo certamente un'imposta patrimoniale, era connotata in modo decisivo - come Ã¨ tipico per le imposte locali - dal principio del beneficio. Per la Corte Costituzionale (sent. 111/1997) essa si giustifica (solo) perchÃ© non tende a colpire i proprietari in quanto tali, ma colpisce, piÃ¹ in generale, coloro che, avendo il godimento dell'immobile, si avvantaggiano con immediatezza dei servizi e delle attivitÃ dei comuni destinatari del gettito. Ora che la patrimonializzazione dell'IMU tende ad allentare il legame del tributo con il beneficio - come emerge con la massima evidenza nella sua componente erariale - si possono individuare, seppure allo stato embrionale, delle nuove linee di tendenza del sistema?

Non si tratta certo di un tema nuovo: la scelta fatta nel 1992, con l'introduzione dell'ICI, di incentrare l'imposizione comunale su un'imposta immobiliare a carattere patrimoniale ha fin da subito posto in evidenza il problema della perequazione del carico fiscale con riferimento al godimento dei servizi pubblici indivisibili resi dai comuni. Ed infatti, quasi contemporaneamente al varo della legge istitutiva dell'ICI fu emanato un disegno di legge delega per l'istituzione di un'imposta per i servizi generali resi dal comune (ISCOM), con l'obiettivo di mitigare il prelievo puramente patrimoniale "chiamando tutti indistintamente i potenziali utenti dei servizi generali resi dal comune, indipendentemente dal loro rapporto giuridico con l'immobile insistente sul territorio del comune medesimo, a contribuire agli oneri finanziari sopportati dall'ente locale per assicurare ai propri amministrati la fruibilitÃ di un determinato grado di servizi indivisibili" (cosÃ¬ la relazione al ddl, atto Senato 885/1992). La fiscalitÃ dei comuni si sarebbe cosÃ¬ incentrata, in modo organico e razionale, su tre pilastri: un'imposta patrimoniale immobiliare "pura", cioÃ¨ l'ICI; un'imposta immobiliare collegata alla fruizione dei servizi indivisibili, cioÃ¨ l'ISCOM; tasse dovute a fronte dei servizi divisibili (smaltimento rifiuti, disinquinamento delle acque, ecc.). L'ISCOM sarebbe stata anch'essa parametrata al valore dell'immobile, assumendosi che vi fosse una relazione tra l'utilizzo dell'immobile stesso e la fruibilitÃ dei servizi indivisibili, ma sarebbe stata applicabile agli abitanti, anche se non proprietari degli immobili (quindi anche ai conduttori). Il progetto di introduzione dell'ISCOM non fu attuato e quindi, non senza difficoltÃ , l'ICI assolve le funzioni di ambedue le progettate imposte, coniugando come si Ã¨ detto l'imposizione patrimoniale con il beneficio dei servizi indivisibili.

Puntualmente il tema si Ã¨ riproposto con l'attuazione della delega sul federalismo fiscale. L'estrema genericitÃ della delega sull'istituzione del nuovo tributo immobiliare destinato a costituire il pilastro della fiscalitÃ

comunale, da un lato, e l'espresso divieto di reistituire un'imposta patrimoniale sulla prima casa, dall'altro, hanno fatto sÃ che per l'attuazione della delega si proponessero diverse alternative. Tra queste spiccava quella dell'introduzione di una service tax, cioÃ di un'imposta destinata a finanziare i servizi pubblici indivisibili dei comuni connotata dal principio del beneficio a cui la delega fa espresso riferimento. All'adozione di questa soluzione si frapponeva perÃ in modo decisivo il divieto, posto dalla stessa delega, di colpire la "prima casa" con un'imposizione di tipo patrimoniale: ed infatti, a meno di non costruire un tributo di tipo commutativo (sostanzialmente un testatico), difficilmente si puÃ disgiungere un tale beneficio dal possesso o almeno dal godimento di un immobile. Una possibile soluzione - soluzione che il precedente Governo individuÃ, ma non fece in tempo ad adottare - era dunque quella di assoggettare ad imposizione, a fronte dei servizi indivisibili resi dal comune, l'abitante, in relazione alla consistenza dell'immobile occupato, anche se non a titolo di proprietÃ o altro diritto reale, e dunque anche come semplice inquilino.

Il governo Monti ha dunque trovato la soluzione giÃ pronta e non ha fatto altro che adottarla, prevedendo appunto l'addizionale TARES sui servizi indivisibili. Nel contempo, perÃ, Ã stata reintrodotta la tassazione patrimoniale anche sulla prima casa, per cui tutti i possessori di immobili sono assoggettati ad imposizione patrimoniale. Imposizione che non si sovrappone all'addizionale TARES (imponendo in qualche modo agli abitanti proprietari di pagare "due volte" per i servizi indivisibili) solo se ed in quanto l'IMU venga sempre piÃ connotarsi come imposta patrimoniale "pura".